

***REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI
PROGES SOC.COOP.SOCIALE***

TESTO APPROVATO DAL CDA IN DATA 04/04/2025

DA SOTTOPORRE ALL'APPROVAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

ARTICOLO 1 – PRINCIPI GENERALI

Il presente Regolamento stabilisce i principi e le procedure per le elezioni del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa.

Il processo elettorale per l'elezione del Consiglio di Amministrazione valorizza la libertà delle candidature, così che ne risulti agevolato l'esercizio del diritto di elettorato attivo e passivo spettante ad ogni singolo Socio. Tende altresì a garantire la nomina di un organo amministrativo che rappresenti nella sua complessità il migliore interesse della cooperativa. Il regolamento si fonda sulla pubblicità e trasparenza delle procedure e sul ruolo di garanzia svolto da un'apposita Commissione cui sono attribuite funzioni tecniche e di garanzia di applicazione del presente regolamento e di legittimità del processo elettorale.

ARTICOLO 2 - COMMISSIONE ELETTORALE

Il CdA in carica nomina una commissione elettorale composta di 3 membri effettivi, due dei quali soci lavoratori della Cooperativa ed un membro esterno (Legacoop). La Commissione elegge al proprio interno un Presidente, con il compito di coordinare i lavori della stessa.

Non possono essere nominati membri della commissione elettorale i consiglieri uscenti.

In caso di rinuncia da parte di uno o più membri della Commissione, la surroga dei membri decaduti spetta al CdA. La rinuncia dovrà, in ogni caso, essere formalizzata per iscritto e tempestivamente comunicata al Consiglio di Amministrazione.

La Commissione ha i seguenti compiti:

- a) Raccogliere ed esaminare la modulistica a sostegno della legittimità della lista;
- b) Accogliere o respingere le candidature delle liste, nel rigoroso rispetto del presente regolamento;
- c) Approvare definitivamente le liste ammesse e relazionare in merito al Consiglio di Amministrazione in carica per la presa d'atto;
- d) Presenziare alle operazioni di voto durante l'Assemblea. Nel caso di motivata impossibilità di uno o due membri della Commissione, è sufficiente la presenza in Assemblea di almeno uno dei componenti;
- e) Procedere all'attribuzione dei seggi e alla proclamazione dei nuovi consiglieri in stretta ottemperanza al presente regolamento, allo Statuto e alle normative vigenti.

I componenti della Commissione Elettorale esercitano la funzione a titolo gratuito, fermo restando il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per le ragioni del loro incarico.

Le riunioni della Commissione sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti e si potranno tenere anche a distanza. Essa delibera a maggioranza con voto palese.

La Commissione Elettorale svolge le proprie funzioni nel pieno rispetto della normativa vigente, dello statuto sociale e del presente regolamento ed in totale trasparenza dei processi decisionali.

L'incarico della Commissione termina all'atto della nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione da parte dell'Assemblea.

ARTICOLO 3 - COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di consiglieri ricompreso tra il numero minimo ed il numero massimo previsto dallo Statuto Sociale, nel rispetto della eventuale riserva di nomina a favore dei soci finanziatori.

Ai sensi dell'articolo 52 dello Statuto Sociale il Consiglio di Amministrazione resta in carica da uno a tre esercizi, secondo la decisione di volta in volta presa dall'assemblea, in ogni caso gli amministratori scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Il numero dei Consiglieri da eleggere viene determinato dall'Assemblea, ai sensi dell'articolo 39 dello Statuto Sociale, su proposta del Consiglio di Amministrazione.

A questo scopo l'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al penultimo esercizio del mandato del Consiglio di Amministrazione in carica, su proposta del Consiglio di Amministrazione, fisserà il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da nominare ed il numero dei candidati soci cooperatori di cui dovranno essere composte le liste.

Ai sensi dell'articolo 46 dello Statuto Sociale l'elettorato attivo e passivo spetta ai soci che risultano iscritti a libro soci da almeno 90 giorni.

Il Consiglio di Amministrazione viene eletto dall'Assemblea ordinaria dei Soci attraverso la votazione di liste chiuse composte da un numero di consiglieri determinato secondo quanto stabilito all'art. 4 del regolamento.

ARTICOLO 4 – PRESENTAZIONE DELLE LISTE

Il Consiglio di Amministrazione deve rappresentare la migliore sintesi tra le esigenze di rappresentatività della base sociale, di adeguata articolazione di competenze e professionalità, di continuità di esperienza, di equilibrio di genere e di generazione.

Gli aspiranti alla carica di consigliere devono candidarsi all'interno di liste chiuse, aventi ciascuna un numero esattamente pari al numero di consiglieri da eleggere (al netto della riserva di nomina a favore dei soci finanziatori). Non saranno accettate liste con un numero di candidati superiore o inferiore.

Il termine temporale per la presentazione delle liste viene stabilito dal CdA e va inteso come termine perentorio. Trascorso il termine non saranno accettate candidature.

Fatte salve le cause di esclusione espressamente indicate, la Commissione ha facoltà di richiedere, entro un limite temporale definito, l'integrazione dei documenti presentati.

Le liste vengono presentate alla Commissione Elettorale mediante recapito all'ufficio protocollo di appositi moduli, predisposti e validati dal CdA in carica, in stretta ottemperanza al presente regolamento. La composizione delle liste (senza possibilità di deroga, integrazione e pena l'esclusione integrale delle medesime dal voto) dovrà rispettare i seguenti criteri:

- Nelle liste ognuno dei due generi dovrà essere rappresentato da non meno del 20% di candidati/e;
- Nelle liste dovranno essere presenti almeno 2 candidati/e che non abbiano ancora compiuto il quarantesimo anno di età alla decorrenza del termine per la presentazione delle liste;
- Le liste dovranno contenere non meno di un/una candidato/a per ciascuna Zona territoriale intesa come sede di lavoro, oltre la tecnostruttura. Detto obbligo non è previsto per le Zone territoriali che occupano meno di 60 soci lavoratori al momento della scadenza di presentazione delle liste tali zone, possono, comunque, esprimere candidati.
- Nelle liste, i servizi di ciascuna Area di business dovranno esprimere almeno un candidato;
- Le liste non potranno contenere più del 70% di candidati/e esterni alla tecnostruttura (intesa come organigramma funzionale);
- Le liste non potranno contenere più di 2 candidati con meno di 3 anni di anzianità da socio;
- Le liste non potranno contenere più del 10% di candidati non soci cooperatori.

Tutti i requisiti si intendono riferiti alla data di scadenza della presentazione delle liste e possono essere tra loro concorrenti.(un candidato/a può soddisfare più requisiti)

Non potranno far parte delle liste candidate:

- Il Direttore generale
- I Direttori di funzione
- I Procuratori ex D.Lgs. 81/2008
- I componenti della commissione elettorale in carica;
- I soci che non siano in regola con il versamento della quota sociale
- I soci che si trovano in una delle situazioni di ineleggibilità, decadenza, incompatibilità previste dalla legge e dallo statuto sociale (articolo 2382 codice civile e articolo 52 dello Statuto Sociale)

Non è possibile l'inserimento dello stesso nominativo in più liste.

Ogni lista dovrà riportare i nominativi dei propri candidati, elencati in ordine progressivo bloccato.

La presentazione delle liste dovrà essere sottoscritta da un minimo di 200 e da un massimo di 300 soci e tra i sottoscrittori, ciascun ambito territoriale o Zona (che al momento della scadenza di presentazione delle liste occupino almeno 250 soci lavoratori), dovrà essere rappresentato da almeno 20 firmatari. A tal fine per quanto concerne il principio di rappresentanza territoriale, si precisa che non verranno conteggiati i candidati della tecnostruttura.

Ogni socio potrà sottoscrivere una sola lista, eventuali sottoscrizioni multiple saranno depennate.

Nel conteggio delle sottoscrizioni non verrà tenuto conto delle firme dei candidati

Il mancato rispetto delle indicazioni relative alla sottoscrizione delle liste, nessuna esclusa, determina causa di esclusione dell'intera lista interessata. Una volta che la Commissione avrà approvato la/e lista/e ne verrà data informazione ai soci attraverso la pubblicazione sul portale aziendale, nell'area riservata ai soci.

ARTICOLO 5 – ELEZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Ai sensi dell'articolo 46 dello Statuto Sociale nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti dovuti.

Ciascun socio cooperatore ha diritto ad un voto. Ai soci ordinari non possono essere attribuiti voti in qualità di soci sovventori.

Ai soci finanziatori spetta il numero di voti determinato dalla relativa delibera di emissione.

I soci hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da un altro socio avente diritto al voto e appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o finanziatore.

Ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ciascun socio non può avere più di due deleghe.

Ciascun socio presente in assemblea ed avente diritto al voto può votare una sola lista.

Per l'elezione delle cariche sociali l'assemblea procederà tramite votazione palese per alzata di mano/voto elettronico con prova e controprova.

L'attribuzione alle singole liste del numero di consiglieri eletti viene fatta su base proporzionale con metodo D'Hondt, riconoscendo alla lista vincitrice (anche con maggioranza semplice) un premio che consenta il raggiungimento dell'80% dei seggi da eleggere (sono esclusi quindi dal calcolo i seggi spettanti ai soci finanziatori).

Il predetto premio di maggioranza non scatterà qualora l'applicazione del metodo D'Hondt attribuisca alla lista vincitrice un numero di seggi più alto.

Per il calcolo dei consiglieri eletti in tutte le altre liste si applicherà il metodo D'Hondt.

In caso di quoziente identico tra liste, il consigliere verrà assegnato a quella con più voti.

Ai sensi dell'articolo 55 dello Statuto Sociale, il Consiglio di Amministrazione, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, ove non vi abbia già provveduto l'assemblea, elegge tra i propri membri un presidente ed eventualmente uno o più vice presidenti.

ARTICOLO 6 SOSTITUZIONE DEGLI ELETTI A SEGUITO DI CESSAZIONE O DECADENZA DALLA CARICA

Qualora un Consigliere di Amministrazione cessi o decada dalla carica per qualsiasi motivo prima della scadenza naturale del mandato, si procede alla sua sostituzione (anche eventualmente per cooptazione ai sensi dell'articolo 58 dello Statuto Sociale) con il primo candidato non eletto nell'ambito della medesima lista di appartenenza del consigliere cessato.

In mancanza di candidati non eletti all'interno della stessa lista di appartenenza il sostituto sarà individuato dal Consiglio di Amministrazione tra i soci aventi almeno uno dei requisiti di cui al precedente articolo 4 posseduto dal consigliere da sostituire.

ARTICOLO 7 – DISPOSIZIONE FINALI

Il presente regolamento interno è stato approvato dall'Assemblea ordinaria con le maggioranze previste per l'Assemblea straordinaria.

Il presente regolamento, una volta approvato dall'Assemblea, sarà pubblicato sul sito aziendale, nell'area riservata ai soci e comunque il Consiglio di Amministrazione si adopererà per darne la massima diffusione ai soci utilizzando tutti gli strumenti a disposizione.